

COMUNE DI CASTELL'AZZARA

PROVINCIA DI GROSSETO

C.F. - P.IVA 00124100538

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5
del 24-01-2025

Sessione Seduta Convocazione prima

OGGETTO: TRIBUTI – TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno 24 del mese di Gennaio alle ore 17:18 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di Legge.

Presiede l'adunanza il Sig. TENCI TULLIO (SINDACO)

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
TENCI TULLIO	SINDACO	X	
PAPALINI MAURO	CONSIGLIERE	X	
SCEVOLI MARTA	CONSIGLIERE		X
RUSTICI ELENA	CONSIGLIERE		X
CECCARELLI MARCO	CONSIGLIERE	X	
MASTACCHINI NICOLA	CONSIGLIERE	X	
MERLI MICHELA	CONSIGLIERE	X	
NUTARELLI DARIO	CONSIGLIERE	X	
PAPALINI MARCO	CONSIGLIERE	X	
MASCELLONI SUSANNA	CONSIGLIERE	X	
SISTIMINI FABRIZIO	CONSIGLIERE	X	

Presenti 9

Assenti 2

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE AMBROGI FEDERICA il quale provvede alla stesura del presente verbale

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n.267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'articolo 3, comma 5-quinquies del DL n.228 del 2021 (cd. DL "Milleproroghe") convertito nella legge n.25 del 2022 che ha sganciato il termine per l'approvazione di PEF, regolamenti e tariffe TARI da quello ordinario prevedendo che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni "possono" approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito Arera):

- la deliberazione Arera n. 443/2019: definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e determina il nuovo metodo tariffario (MTR);
- la deliberazione Arera n. 444/2019: da un lato dispone i contenuti minimi obbligatori in materia di trasparenza e dall'altro rimanda la regolazione in materia di qualità contrattuale e tecnica del servizio integrato di gestione dei RU e servizi che lo compongono a successiva regolamentazione;
- la deliberazione Arera n. 238/2020: Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

- la deliberazione Arera n. 493/2020: Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;
- la deliberazione Arera n. 363/2021 avente ad oggetto l'"approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025;
- la determinazione Arera n. 2/2021 avente ad oggetto l'Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la deliberazione Arera n. 459/2021: valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la deliberazione Arera n. 15/2022 avente ad oggetto la "regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" con cui è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;
- le seguenti deliberazioni ARERA n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" e n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani";
- la deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 avente ad oggetto "Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)" con la quale ARERA ha recato le disposizioni tese alla definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle entrate tariffarie di riferimento nonché delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi";
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- al comma 683 dispone che "il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

ATTESO che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

VERIFICATO che l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014): 660. *"Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune."*;

682. "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)";

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

CONSIDERATO che dovrà essere trasmessa all'Autorità la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

RIBADITO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

ACCLARATO che nell'ambito Toscana Sud le funzioni dell'Ente territorialmente competente nel procedimento di approvazione del PEF, attribuite dalla delibera ARERA N.

433/19, sono di competenza dell'Autorità d'Ambito ATO Toscana Sud, come sancito dall'art. 3.1 del suo vigente Statuto, novellato per effetto della delibera dell'Assemblea N. 9/2020 secondo cui "L'Autorità esercita altresì le funzioni di Ente Territorialmente Competente ai sensi della regolamentazione ARERA, ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali.";

DATO ATTO pertanto che, a seguito dell'introduzione del Nuovo Metodo Tariffario ARERA, spetta all'Autorità d'Ambito assumere le "pertinenti determinazioni" in ordine al Piano Economico-finanziario ed ai Corrispettivi del servizio, che hanno efficacia vincolante ai fini della determinazione dell'importo complessivo del costo del servizio da finanziare con la TARI, salvi gli effetti delle eventuali successive modifiche conseguenti al procedimento di approvazione da parte di ARERA;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione n. 21 del 06/08/2020 ss.mm.ii.;

ACQUISITE nota dell'ATO Toscana Sud con cui inviava il PEF 2024, registrato al protocollo dell'Ente al numero 5562 del 05/11/2024;

RICHIAMATA la propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 27/11//2024, con la quale è stato approvato il PEF 2025, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Castell'Azzara e quelli forniti dall'Autorità di ambito di riferimento, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR);

RILEVATO che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 369.560,00 di cui €. 205.510,00 per costi variabili ed € 164.050,00 per costi fissi, che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2025, secondo il metodo MTR-2 approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
<i>Costi totali utenze domestiche</i> $\Sigma Td =$ $Ctuf +$ $Ctuv$	€ 325.144,32	<i>Ctuf -</i> <i>totale dei</i> <i>costi fissi</i> <i>attribuibili</i> <i>alle utenze</i> <i>domestiche</i>	€ <u>145.610,78</u>
		<i>Ctuv -</i> <i>totale dei</i> <i>costi</i> <i>variabili</i> <i>attribuibili</i> <i>alle utenze</i> <i>domestiche</i>	€ <u>179.533,54</u>
Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
<i>Costi totali utenze non domestiche</i> $\Sigma Tn =$ $Ctnf +$ $Ctnv$	€ 44.415,68	<i>Ctnf -</i> <i>totale dei</i> <i>costi fissi</i> <i>attribuibili</i> <i>alle utenze</i> <i>non</i> <i>domestiche</i>	€ <u>18.439,22</u>

		<i>Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€ <u>25.976,46</u>
--	--	--	------------------------------

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

VISTO che l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

VISTA la delibera Arera n. 386/2023/R/rif che ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2025, ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2025, ad € 1,50 per utenza per anno;

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.

In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

VISTI:

- la L. n. 241 del 07 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi" e s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

DELIBERA

1. **DI CONSIDERARE** le premesse in narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI UTILIZZARE**, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, per la determinazione delle tariffe 2024, il Piano Finanziario TARI, redatto sulla base del PEF (ATO-Comune) 2025, dell'importo di € 369.560,00 (approvato con Deliberazione Consiliare n.38 del 27.11.2024), riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. **DI FISSARE** per l'anno 2025, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario nella misura del 100% da garantire attraverso l'applicazione delle tariffe determinate con il presente atto;
4. **DI DARE ATTO** che le tariffe contenute nel documento allegato ed approvate con la presente deliberazione hanno effetto dal 01/01/2025;
5. **DI APPROVARE**, altresì, per l'anno 2025, ai sensi dell'art.1, comma 683, della Legge n. 147/2013, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
6. **DI DARE ATTO** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
7. **DI DARE ATTO** che alle tariffe TARI devono essere sommati:
il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, all'aliquota deliberata dall'Amministrazione Provinciale di Grosseto pari al 5%;
le componenti perequative *UR1,a* e *UR2,a*, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;
8. **DI PROVVEDERE** alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art.13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
9. **DI DICHIARARE**, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di dare immediata efficacia all'atto, immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Proposta di Consiglio Comunale;

SENTITA la discussione che segue: Illustra l'Assessore Papalini Mauro dando lettura del proprio intervento e chiedendo che venga utilizzato per la verbalizzazione.

“Atteso che con deliberazione di consiglio comunale n. 38 del 27/12/2024 è stato approvato il piano economico finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2025 ai fini tari, con un incremento rispetto all'anno 2024 di euro 16.952,00 e considerato che il servizio per la raccolta dei rifiuti va coperto al 100% questo comune deve recuperare con la TARI per l'anno 2025 l'importo di € 369.560,00 che verrà introitato in proporzione, dalle suddette utenze:

- utenze domestiche € 325.144,32
 - utenze non domestiche €44.415,68
- totale € 369.560,00*

la suddetta tariffa è divisa nella


✓ **quota fissa** moltiplicando i metri quadrati dell'immobile (determinati sulla base della superficie calpestabile) per la tariffa corrispondente al numero degli occupanti dello stesso.

✓ **quota variabile** costituita da un importo rapportato al numero degli occupanti.

Per l'anno 2025 saranno ripartite come riportato nel prospetto

QUOTA	DOMESTICHE	%	NON DOMESTICHE	%	TOTALE	%
FISSA	145.610,78	88,76	18.439,22	11,24	164.050,00	100,00
VARIABILE	179.533,54	87,36	25.976,46	12,64	205.510,00	100,00
TOTALI	325.144,32		44.415,68		369.560,00	

Riporto i dati esemplificativi per una abitazione di 100mq



Gli aumenti più considerevoli sono quelli relativi ad un unico

occupante in quanto la maggior parte delle famiglie sono costituite da persone anziane già sole o al limite con due componenti e quando muore uno di questi quasi sempre rimane un unico occupante o l'abitazione rimane sfitta.”

Interviene il Consigliere Papalini Marco riportando la contrarietà della minoranza riguardo tali aumenti. La minoranza vede la possibilità di contrastare il piano degli aumenti con una strategia di uso promiscuo dei fondi per evitare questo aumento. Nel 2024 c'erano opportunità di finanziamento.

Il Sindaco interviene dichiarando che fino a giugno 2025, anno di scadenza del contratto con l'azienda Sei Toscana, non era possibile trovare soluzioni.

Il Consigliere Papalini Marco risponde che la presenza del contratto non esclude la possibilità di diminuire il costo con una strategia di uso promiscuo. Aggiungendo per le famiglie il risparmio è

importante.

Il Sindaco ringrazia per l'intervento.

Il Consigliere Papalini Marco ribadisce che in tematiche come queste l'azione politico-amministrativa deve essere più forte.

Non avendo altri chiesto di intervenire, il Presidente dichiara aperta la votazione.

DELIBERA

L'approvazione della Proposta in oggetto con la seguente votazione:

Favorevoli n. 6;

Astenuti n. //;

Contrari n. 3 (Papalini Marco, Mascelloni, Sistimini);

Con separata votazione, stante l'urgenza di provvedere, il Consiglio comunale dichiara altresì la Deliberazione immediatamente eseguibile, con n. 6 voti favorevoli, e n. 3 voti contrari (Papalini Marco, Mascelloni, Sistimini) su n. 9 consiglieri presenti e votanti.

La proposta è APPROVATA con n. 6 voti favorevoli e n. 3 voti contrari su n. 9 consiglieri presenti e votanti.

COMUNE DI CASTELL'AZZARA

PROVINCIA DI GROSSETO

C.F. - P.IVA 00124100538

Pareri espressi ai sensi del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, a richiesta i sottoscritti esprimono in merito alla proposta entro riportata il seguente parere:

A) AI FINI DELLA REGOLARITÀ TECNICA:

PARERE Favorevole

Lì 18-12-2024

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMPETENTE

(GALLINELLA MARINA)

A) AI FINI DELLA REGOLARITÀ CONTABILE:

PARERE Favorevole

Lì 18-12-2024

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

(GALLINELLA MARINA)

COMUNE DI CASTELL'AZZARA
PROVINCIA DI GROSSETO
C.F. - P.IVA 00124100538

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
TENCI TULLIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
FEDERICA AMBROGI

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio:

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

È pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico – albo on-line – come prescritto dall'art. 32, comma 1, della legge 18-06-2009 n. 69, dal 31-01-2025 al 15-02-2025.

IL MESSO _____
Castell'Azzara, li 31-01-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
FEDERICA AMBROGI

=

È divenuta esecutiva il giorno 11-02-2025 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

È stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 c.4 D. Lvo 267/00;

Castell'Azzara, li 11-02-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
FEDERICA AMBROGI